

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **ORD/2020/00507**

Del: **18/12/2020**

Proponente: **Direzione Generale**

OGGETTO: OBBLIGO DI TRANSITO PEDONALE A SENSO UNICO IN VIA DE CALZAIOLI , VIA CALIMALA, VIA DE TORNABUONI, VIA PIETRAPIANA - DIVIETO TRANSITO VEICOLARE IN VIA GIOBERTI - DIVIETO DI STAZIONAMENTO E DIVIETO CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE IN VARIE AREE - GIORNATE 19 E 20 DICEMBRE 2020

IL SINDACO

VISTI:

- gli artt. 50, comma 5, 54, commi 4, 4-bis, e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 32, comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

- il Regolamento recante “Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico”, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 4 maggio 2020 n. 10, ed in particolare gli articoli 11 e 12, i quali stabiliscono limiti agli orari di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 dicembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 5, del predetto d.P.C.M. 3 dicembre 2020, secondo cui “*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.*”;

CONSIDERATI gli esiti della seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Firenze

in data 17 dicembre 2020;

RITENUTO necessario disporre, per le giornate di sabato 19 e domenica 20 dicembre 2020 – durante le quali si prevede un grande accesso di persone nel Centro storico per lo shopping natalizio - una speciale disciplina di regolazione del transito pedonale e dello stazionamento delle persone nelle strade a più intensa presenza e frequentazione commerciale, finalizzata a prevenire gli assembramenti;

RITENUTO altresì necessario accompagnare dette limitazioni con il divieto di consumo degli alcolici nelle medesime aree, così da eliminare una delle principali cause che, secondo quanto si è verificato nei mesi scorsi originando anche l'adozione di analoghe misure restrittive, concorrono a determinare il pericolo di assembramenti;

ORDINA

Nelle giornate di :

- **sabato 19 dicembre 2020**, dalle ore **14.00** alle ore **20.00**;

- **domenica 20 dicembre 2020**, dalle ore **10.00** alle ore **20.00**;

sono disposte le seguenti misure volte a prevenire gli assembramenti:

1. Il transito pedonale è regolato a senso unico con accesso e deflusso da punti obbligati, delimitati da transenne e presidiati dalla Polizia Municipale mediante l'ausilio di volontari della Protezione Civile, nelle seguenti aree pedonali:

- **Via dei Calzaioli (tratto Via de' Tosinghi/Via delle Oche – Via della Condotta/Via di Porta Rossa)**; l'ingresso è consentito dal lato di Piazza Duomo e l'uscita dal lato di Piazza della Signoria;

- **Via Calimala (tratto Via di Porta Rossa – Piazza della Repubblica)**; l'ingresso è consentito da Via di Porta Rossa e l'uscita da Piazza della Repubblica;

- **Via de' Tornabuoni (tratto da Piazza Antinori a Piazza Santa Trinita)**; l'ingresso è consentito da Piazza degli Antinori e l'uscita da Piazza Santa Trinita;

- **Via Pietrapiana (tratto Via dei Pepi – Piazza Sant'Ambrogio)**; l'ingresso è consentito da Borgo La Croce e l'uscita da Via dei Pepi;

2. E' vietato il transito veicolare in Via Gioberti;

3. E' vietato lo stazionamento delle persone, salva l'attesa in coda per poter accedere agli esercizi commerciali nel rispetto delle distanze minime interpersonali, nelle seguenti aree:

- **aree sopra indicate ai punti 1 e 2;**

- area di **Piazza Santo Spirito**, circoscritta tra **Via Sant'Agostino, Via Mazzetta, Borgo Tegolaio, Via dei Michelozzi, Via Presto di San Martino e Via de' Coverelli;**

- area comprendente **Piazza Sant'Ambrogio, Borgo La Croce nel tratto fino a Via della Mattonaia, Via Pietrapiana, Piazza dei Ciompi;**

- area comprendente **Piazza degli Strozzi, via degli Strozzi, Via de' Sasseti, Via Pellicceria, Piazza della Repubblica;**

4. E' altresì vietato il consumo di bevande alcoliche in qualunque contenitore, in tutte le aree sopra indicate ai punti 1, 2 e 3.

§

La **violazione dei divieti stabiliti con la presente ordinanza è punita**, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74, con la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.000,00.

Il Corpo della Polizia Municipale e la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze definiscono, con propri provvedimenti e per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative e le modalità operative necessarie a dare piena attuazione a quanto disposto ai punti precedenti.

INFORMA

Che la presente ordinanza si trasmette agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ed alla Direzione Sviluppo Economico, chiamati a garantirne l'osservanza, nonché al Prefetto di Firenze ed al Questore di Firenze.

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio *online*, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Firenze, lí 17/12/2020

Sottoscritto digitalmente da

Sindaco

Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.